



26900-2018 CASSAZI

TERZA SEZIONE CIVILE

DΙ

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LA CORTE SUPREMA

- Presidente -Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI

- Consigliere -Dott. STEFANO OLIVIERI

- Consigliere -Dott. PASQUALE GIANNITI

- Consigliere -Dott. PAOLO PORRECA

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22122-2014 proposto da:

FILIPPINI ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato R.G.N. 22122/2014

lo rappresenta e difende Cron. 26900 LUIGI ANTONANGELI, che

giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -Ud. 11/12/2017

contro

BACCHETTA LUDOVICO;

- intimato -2017

avverso la sentenza n. 159/2014 della CORTE D'APPELLO 2493 di L'AQUILA, depositata il 15/02/2014;

> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2017 dal Consigliere Dott.

del domicilio eletto in corso di causa -Notificazione dell'atto di appello in luogo diverso -Conseguenze

Variazione

Sussistenza

- Nullità

del giudizio

Inesistenza del giudizio - Esclusione - Ragioni

Rep. Q.1.

STEFANO GIAIME GUIZZI;

FATTI DI CAUSA

- 1. Arnaldo Filippini propone, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione per l'annullamento della sentenza n. 159/14, pubblicata il 15 febbraio 2014, della Corte di Appello di L'Aquila, che in parziale accoglimento del gravame proposto da Ludovico Bacchetta, avverso la sentenza n. 63/06, del 9 febbraio 2006, del Tribunale di Chieti nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal predetto Bacchetta, ha, invece, integralmente compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- 2. Riferisce, in punto di fatto, il Filippini di essere stato convenuto in giudizio unitamente alle ASL di Avezzano-Sulmona e di Chieti, nonché al collega medico Luigi Guerra dal predetto Bacchetta, che proponeva domanda risarcitoria per presunta responsabilità medica.

Deduce, altresì, l'odierno ricorrente di essersi costituito in giudizio con il ministero dell'Avv. Luigi Antonangeli, che elesse domicilio "in Chieti al C.so Marruccino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Ciammaichella" (come emerge dall'epigrafe della comparsa di risposta), salvo avere costui dichiarato a verbale – nel corso dell'udienza del 5 luglio 2000, per il tramite di una collega che lo sostituiva per l'incombente – un nuovo domicilio, in piazza Umberto n. 6.

Rileva, infine, che la notificazione dell'atto di appello non è mai avvenuta presso il nuovo domicilio eletto, di talché esso Filippini apprendeva la notizia dell'avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte aquilana – che confermava il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti – solo in altro procedimento (che lo vedeva sempre opposto al Bacchetta), ove quel documento era stato prodotto.



- 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Filippini sulla base di due motivi.
- 3.1. Con il primo motivo, è dedotta a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. "nullità del procedimento e della sentenza".

Il ricorrente si duole del fatto che, non essendo avvenuta la notificazione dell'atto di appello presso il nuovo domicilio eletto (e, peraltro, presso quello vecchio in persona diversa dall'originario domiciliatario), la Corte di Appello non avrebbe potuto dichiarare la sua contumacia.

Ricorrendo, pertanto, un'ipotesi che reputa di inesistenza della notificazione, l'esito del presente giudizio non potrà che consistere, a suo dire, nella cassazione della sentenza impugnata "con riguardo al rapporto processuale Flippini-Bacchetta, dichiarando essere intervenuto tra le stesse parti il giudicato sulla sentenza di primo grado".



3.2. Il secondo motivo – proposto, "per completezza e mero tuziorismo", ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – deduce "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", individuate negli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La Corte di Appello – nel compensare le spese (anche) del primo grado di giudizio – sarebbe incorsa nel vizio lamentato, giacché non ha applicato il principio della soccombenza (che è la regola generale), né ha tenuto conto della causalità della lite. Essa, inoltre, non avrebbe individuato, né tanto meno spiegato, quali ragioni (definite dalla norma di legge, nel testo applicabile *ratione temporis*, "gravi ed eccezionali") suggerissero la compensazione.

4. Non ha resistito, con controricorso, il Bacchetta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 6. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo.
- 6.1. Giova, infatti, evidenziare che "nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si sia verificata una variazione del domicilio eletto, perché tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per il gravame, è necessario che sia «garantita alla controparte la legale conoscenza dell'atto», non sussistendo infatti prescrizioni particolari di legge quanto all'osservanza di formalità per il mutamento nel corso del giudizio del domicilio eletto" (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 19 gennaio 2016, n. 807, Rv. 638495-01, in motivazione).

Orbene, certamente idonea a garantire la conoscenza dell'avvenuta variazione del domicilio è la dichiarazione resa in udienza e raccolta nel relativo verbale, di talché, non essendo la notifica dell'atto di appello del Barchetta, al Filippini, avvenuta presso il (nuovo) domicilio da costui eletto, il gravame allora proposto risultava inammissibile.

6.1.1. Nondimeno, siffatta inammissibilità non può ritenersi conseguenza – come assume, invece, il ricorrente – di una inesistenza della notificazione (con conseguente necessità di cassare senza rinvio la sentenza affetta dal relativo vizio), bensì di una nullità della stessa.

Sul punto, infatti, non si può prescindere da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916), i cui dicta in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente,



generale, riferibile alla notificazione degli atti di impugnazione in genere.

6.1.2. Ed invero, il Supremo Collegio muove dal rilievo che "in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»", ciò che deve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione".

Su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto".

Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, *ex lege*, eseguita".

Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".

Orbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie



legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge".

Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto *ex tunc* attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice".

6.1.3. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, dunque, la notificazione dell'atto di appello in luogo diverso dal (nuovo) domicilio eletto integra un'ipotesi di nullità e non di inesistenza, che impone di cassare la sentenza con rinvio al giudice di appello.



- 6.2. Il secondo motivo, invece, resta assorbito.
- 6.2.1. Trova, sul punto, applicazione il principio secondo cui la "cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite." (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello de L'Aquila, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, l'11 dicembre 2017.

> Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

Maria Margherita CHIARINI

() A.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Funzionario Giudiziario Innocenzo SATTISTA